



# COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

**CODICE ENTE 16017**

**DELIBERAZIONE N° 5 del 22/05/2020**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Maggio alle ore 20:00, presso Centro Polifunzionale-Via Mater Boni Consilii, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI	
2	BERNARDI GIOVANNI PIETRO	SI	
3	GELMI ALESSANDRA	SI	
4	RIVETTA DANIELE	SI	
5	MAFFEIS MATTIA		SI
6	BACCANELLI ROSARIA	SI	
7	BOTTANELLI STELLA	SI	
8	REGAZZOLI BORTOLO	SI	
9	TIBERTI CRISTIAN	SI	
10	NOCI PATRIZIA	SI	
11	REGAZZOLI ROBERTA	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2020.**

Il sindaco illustra l'argomento informando i signori consiglieri che la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, nello specifico è stata istituita la nuova IMU che rappresenta la sommatoria delle precedenti aliquote IMU e TASI.

Pertanto per l'anno 2020 i comuni sono tenuti a procedere con l'approvazione delle nuove aliquote IMU mediante apposita delibera di consiglio comunale.

Il sindaco illustra la proposta dell'amministrazione comunale di mantenere invariate per l'anno 2020 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2019; per il comune di Berzo Demo la nuova aliquota IMU è pari al 10,6 per mille e non più 11,4 per mille.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24 del 25/09/2014 avente ad oggetto rispettivamente: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU E DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014.";

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad

altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 0,92 per cento
- aliquota abitazione principale: 0,5 per cento
- aliquota per i fabbricati di categoria D: 1,06 per cento
- aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0
- aliquota "beni merce" 0

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i;

**CON VOTI** favorevoli 10 astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) **DI VARIARE DAL 01-01-2020**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 0,92 per cento
  - aliquota abitazione principale: 0,5 per cento
  - aliquota per i fabbricati di categoria D: 1,06 per cento
  - aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0
  - aliquota "beni merce" 0
- 2) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

quindi

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 04/06/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 29/06/2020 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 04/06/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Berzo Demo, 04/06/2020

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli